



declaratoria di inefficacia nei confronti della C s.r.l. del predetto atto di cessione delle quote della G s.r.l..

Esponeva in fatto che:

- con lodo arbitrale depositato in data 30.09.2016 dichiarato esecutivo in data 13.12.2016 l'arbitro unico aveva accolto ai sensi dell'art. 2476 comma 1 c.c. le domande proposte nei confronti dell'ing. P G e per l'effetto l'aveva condannato a risarcire il danno alla C s.r.l. in liquidazione nella misura di € 914.924,42 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- che con atto di precetto notificato in data 28.07.2017 la società creditrice intimava il pagamento di € 1.035.180,18 nei confronti dell'ing. P G ;
- che con atto notarile stipulato in data 03.08.2017 l'ing. P G vendeva al figlio P V la quota di partecipazione (pari al 81% del capitale sociale) nella G s.r.l. al valore nominale di € 16.848,00, così frustrando la soddisfazione del credito della società attrice, non residuando nel patrimonio del cedente più alcun bene sul quale far valere la propria pretesa creditoria.

Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:

- *Accertare e dichiarare che il contratto di compravendita di quote di s.r.l. per notaio S G del 3 agosto 2017 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di C S il 3/8/2017 al n. 7377) è meramente simulato;*
- *Per l'effetto, dichiarare che le quote di partecipazione nella G s.r.l. oggetto del predetto contratto non sono mai uscite dal patrimonio dell'Ing. G P e, pertanto, dichiarare la permanenza delle quote oggetto di trasferimento nel patrimonio del debitore;*

in subordine:

- *Accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace nei confronti della società creditrice, C s.r.l., il contratto di compravendita per notaio S G del 3 agosto 2017 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di C S il 3/8/2017 al n. 7377), meglio descritto in premessa, e, pertanto, dichiarare la permanenza delle quote di partecipazione nella G s.r.l. oggetto di trasferimento nel patrimonio del debitore, Ing. G P ;*

In entrambi i casi:

- *condannare le parti convenute in solido o, in subordine, ciascuno per la propria responsabilità al pagamento dell'equivalente monetario delle quote oggetto del contratto di compravendita per notaio S G del 3 agosto 2017 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di C S il 3/8/2017 al n. 7377), meglio descritto in premessa, laddove per qualsiasi ipotesi – anche se per effetto di ulteriori atti dispositivi – non fosse possibile assoggettarli ad esecuzione, o nel caso in cui il valore delle quote risultasse ridotto in quanto lesa o gravato di pesi e oneri;*

in ogni caso:

- *con condanna dei convenuti in solido alla refusione delle spese del giudizio.*

Dopo la costituzione in giudizio dei convenuti G e V P , che avevano sollevato eccezione di giurisdizione nonché di competenza funzionale del tribunale adito, il giudice istruttore con ordinanza del 11.06.2018 dichiarava la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia d'Impresa.

Pertanto la società attrice riassumeva il giudizio innanzi all'intestata sezione specializzata reiterando le medesime conclusioni già rassegnate e sopramenzionate.





Si costituivano in giudizio G e V P , depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale dopo aver premesso l'esistenza di numerosi contenziosi tra i soci della C s.r.l. a dimostrazione del rapporto conflittuale che animava gli stessi, chiedevano il rigetto della domanda.

In particolare, evidenziavano che P G aveva proposto opposizione al precetto notificatogli per la mancata notifica del titolo esecutivo e comunque non vi era alcun intento simulatorio, avendo intenzione da tempo di far subentrare i propri figli nella predetta società, come già fatto cedendo una parte del capitale sociale al figlio primogenito P G . Quanto alla subordinata azione revocatoria, contestava la fondatezza del credito azionato dalla C srl sulla base del lodo arbitrale che era stato infatti impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, insistendo peraltro nella richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte di Appello sul lodo impugnato.

Eccepevano inoltre la nullità della domanda di pagamento per incerta indicazione dell'oggetto della domanda e della *causa petendi*.

Concludevano quindi in via preliminare per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e nel merito per il rigetto delle domande proposte nei loro confronti con condanna alle spese.

Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice istruttore ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti, ma nel frattempo con sentenza n. 1 del 21.01.2020 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della C s.r.l. in liquidazione e pertanto su autorizzazione del giudice delegato la curatela fallimentare della predetta società proseguiva il giudizio depositando comparsa di costituzione depositata in data 08.06.2020.

Successivamente dopo l'espletamento degli interrogatori formali dei convenuti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

In via preliminare, il Collegio intende rigettare l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata da parte convenuta.

Infatti, nella comparsa conclusionale, i comparenti hanno eccepito l'estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine trimestrale previsto ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione del processo, atteso che a fronte di una sentenza dichiarativa di fallimento della C s.r.l. datata 21.01.2020, la curatela avrebbe provveduto a costituirsi in giudizio per la prosecuzione dello stesso soltanto in data 09.06.2020 e quindi oltre il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c..

Invero, l'eccezione è priva di pregio.

Orbene, è noto che l'art. 43 comma III l.f. ha introdotto una nuova ipotesi di effetto interruttivo automatico del processo; l'effetto interruttivo di diritto generato dalla declaratoria di fallimento di una parte non implica, necessariamente, la decorrenza del *dies a quo* del termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio dalla data del verificarsi dell'evento.

Ed invero la previsione di cui all'art. 305 cod. proc. civ. deve essere interpretata - al fine di individuare il momento preciso dell'inizio della decorrenza di quel termine - alla luce di quanto stabilito dalle sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971, n. 36 del 1976 della Corte costituzionale e dell'esigenza nelle stesse sottolineata di garantire





l'adeguatezza del diritto di difesa in particolare sotto il profilo dell'effettività del contraddittorio ("*il diritto di difesa deve essere assicurato in modo effettivo ed adeguato, nel rispetto della esigenza di non rendere impossibile il contraddittorio che non si può svolgere senza la conoscenza delle situazioni di fatto oggettive e soggettive cui la legge collega il concreto esercizio di quel diritto*") (Corte Cost. sent. n. 17 del 2010).

In tale prospettiva, proprio alla luce della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 cod. proc. civ., è stata esclusa l'illegittimità della detta previsione nella parte in cui fa decorrere dalla interruzione del processo per l'apertura del fallimento, ai sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 43, comma 3, e non dalla data di "effettiva" conoscenza dell'evento interruttivo, il termine per la riassunzione ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (Corte Cost. sent. n. 17 del 2010).

Dal suo canto, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che in ipotesi di interruzione di diritto la conoscenza che si richiede, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione è quella legale, ottenuta tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo (cfr. Cass. 16 aprile 2019, n. 10594; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3782; Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085), alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita (Cass. civ., 11 febbraio 2010, n. 3085; Cass. civ., 19 marzo 1996, n. 2340). Siffatta conoscenza legale rileva anche in caso di interruzione del giudizio determinata dal fallimento (Cass. civ., 30 gennaio 2019, n. 2658).

Nel caso in cui la riassunzione debba essere operata dal curatore fallimentare, la Corte di legittimità ha più volte precisato che, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare (Cass. civ., 28 dicembre 2016, n. 27165 cit.; Cass. civ., 13 marzo 2013, n. 6331; Cass. civ., 7 marzo 2013, n. 5650; Cass. civ., 18 aprile 2018, n. 9578).

Ciò in considerazione del fatto che il curatore fallimentare, quale soggetto rimasto estraneo al giudizio interrotto, ben può ignorare l'esistenza di questo. Anche nell'ipotesi opposta in cui la riassunzione avvenga ad opera della controparte del fallito, il termine per la detta riassunzione decorre dall'acquisizione di una conoscenza legale che deve avere ad oggetto tanto l'evento interruttivo, quanto il procedimento in cui tale evento ha operato (cfr. Cass. civ., 15 marzo 2018, n. 6398; Cass. civ., 30 novembre 2018, n. 31010; Cass. civ., 26 giugno 2020, n. 12890; Cass. civ., 30 gennaio 2019, n. 2658).

Tali approdi della Suprema Corte non risultano univoci, infatti con un recente arresto (Cass. civ., 14 giugno 2019, n. 15996) è stato statuito il principio secondo cui, in caso di interruzione del processo determinata, *ipso jure*, dall'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che questa abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui ne abbia avuto cognizione effettiva: sicché, in assenza di ulteriori elementi, rileverebbe il momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo.

Il contrasto quindi è stato composto di recente dalla Cassazione a sezioni unite che ha evidenziato che la scelta tra i diversi orientamenti in campo deve essere fatta privilegiando quello che meglio garantisca il rispetto della ragionevole durata del processo, l'esercizio del potere di direzione processuale da parte del giudice e l'ancoraggio del termine di





prosecuzione/riassunzione del processo interrotto per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento a fatti certi, in ossequio al principio di “sécurité juridique” come declinato dall’art. 6§1 della Convenzione EDU, onde contemperare al meglio il diritto di accesso alla giustizia con le cause di perdita o di decadenza dalla stessa.

Pertanto, in tale direzione l’orientamento che meglio garantisce tale contemperamento, in quanto caratterizzato da elementi di certezza non solo della verifica dell’evento interruttivo dello specifico processo sul quale abbia inciso la dichiarazione di fallimento, ma anche della conoscenza che di quell’effetto si produca in capo alla parte interessata alla prosecuzione/riassunzione, è quello che subordina il *dies a quo* di tale prosecuzione/riassunzione alla conoscenza processuale dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione emanata dal giudice del processo sul quale abbia inciso quale causa di interruzione automatica la dichiarazione di fallimento di una delle parti. La soluzione proposta dalle Sezioni Unite si pone peraltro in perfetta continuità con la disposizione di cui all’art. 143, comma 3 del nuovo codice della crisi (approvato con d.lgs. n.14/2019), che prevede espressamente: “L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice”. Il principio fissato dai giudici della nomofiliachia per comporre il contrasto emerso può essere quindi così sintetizzato: “In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, 1. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario”.

L’approdo delle sezioni unite sconfessa la tesi di parte convenuta che vorrebbe ancorare il *dies a quo* per la riassunzione o prosecuzione del giudizio allo stesso evento interruttivo determinato dalla declaratoria di fallimento della società attrice.

Qualora fosse sostenibile la tesi dei convenuti, si sacrificerebbe in misura eccessiva il diritto di difesa della stessa curatela fallimentare. Infatti, nel caso in cui la curatela sia interessata a proseguire un giudizio interrotto, l’organo fallimentare non potrebbe essere di per sé considerato legalmente a conoscenza della rilevanza dell’evento interruttivo nel processo in cui sia dichiarata l’interruzione (e dunque della necessità di proseguirlo nel termine perentorio ex art. 305 c.p.c. per evitare l’estinzione), in quanto formalmente non risulta parte del processo interrotto.

Nella fattispecie in esame peraltro, la prosecuzione del giudizio è stata formalizzata da parte della curatela fallimentare senza che prima vi fosse un’ordinanza dichiarativa dell’interruzione da parte del giudice, che rappresenta - come precisato - lo strumento legale di formazione della conoscenza dell’evento interruttivo.

Ne consegue quindi che difetta l’elemento formale da cui far decorrere la conoscenza legale dell’evento interruttivo e quindi da cui far decorrere il termine per la prosecuzione.

Infine, mette conto rilevare che lo stesso termine per la prosecuzione del giudizio comunque risultava legalmente sospeso dal 09 marzo all’11 maggio 2020 per l’emergenza epidemiologica da covid come prescritto dall’art. 83 comma 2 d.l. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successivamente dal d.l. 23/2020 convertito dalla legge n. 40/2020.





Nel merito del giudizio, il Collegio ritiene che non sia stata raggiunta la prova della domanda di simulazione assoluta della cessione di quote intervenuta tra i due convenuti.

In via preliminare, va rimarcato che allorquando l'azione di simulazione venga esercitata dal creditore del simulato alienante, per far valere la simulazione che pregiudica i suoi diritti, la prova può essere fornita anche per testimoni e mediante il ricorso alle presunzioni, non soggiacendo l'azione alle limitazioni di cui all' art. 1417 c.c.

In particolare, in tema di simulazione, la natura stessa della controversia consente agevolmente ed in via ordinaria il ricorso a prove indiziarie e presuntive (cfr., Cass. civ. nn 171/80, 135/73,786/78), che il giudice è tenuto a valutare unitariamente, dovendo trarre da esse ai fini dell'accoglimento elementi gravi, precisi e concordanti (cfr., Cassazione civile, sez. III, 04/03/2002, n. 3102).

Va, cioè, ricordato che in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia stata proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr., Cass. nn. 17858/2003, 15399/2002, 3102/2002, 11372/2005, 903/2005, 4865/2001, 12803/2000, 10089/1993, 2989/1988, 5600/1986, 2192/1982).

In altri termini, poichè in tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdi chiarazione, la prova è indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i principi da tempo affermati in materia di presunzioni (semplici), e cioè che: 1) rientra nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*; 2) i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale; 3) il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera *quaestio voluntatis*, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito.

La curatela riassumete ha insistito nella domanda di simulazione assoluta ritenendo la piattaforma indiziaria conducente ed idonea a dimostrare l'intento simulatorio della cessione delle quote.

In particolare, tra gli elementi presuntivi valorizzati da parte attrice emergono il rapporto di parentela tra cedente (padre) e cessionario (figlio) e la tempistica della stipula della compravendita formalizzata subito dopo che la società attrice (poi fallita) aveva notificato in data 28.07.2017 l'atto prodromico all'esecuzione forzata del credito azionato. Altro elemento indiziario sul quale insiste parte attrice sarebbe costituito dall'esiguo prezzo della compravendita di cui si contesta l'effettivo pagamento a mezzo di assegno bancario. In ultimo, la curatela fallimentare sottolinea la portata confessoria delle dichiarazioni dei convenuti, con particolare riferimento a quanto dichiarato da P. G. circa il potere di controllo e di indirizzo sulla società conservato dallo stesso anche dopo la vendita delle quote della stessa.

Al contrario, i convenuti hanno cercato di confutare gli elementi presuntivi addotti da controparte, offrendo per ciascuno di essi una lettura capace di svilarne la portata indiziaria.





In prima battuta hanno insistito sul carattere oneroso della vendita delle quote con prezzo corrisposto con assegno bancario come riportato nello stesso atto notarile. La difesa dei convenuti ha poi escluso qualsivoglia intento simulatorio per sottrarre i beni all'esecuzione forzata avviata dalla società creditrice, dal momento che P

G per denunciare la palese illegittimità dell'azione esecutiva si era opposto al precetto evidenziando la mancata notifica del titolo esecutivo e comunque, a fronte della fondatezza delle contestazioni della procedura esecutiva controparte rinunciava a procedere all'esecuzione (come da documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).

Sul valore del prezzo delle quote cedute i convenuti hanno specificato che non rispondeva al vero che il valore nominale delle quote fosse considerevolmente inferiore al loro valore effettivo. E ciò in considerazione della circostanza che il valore della proposta di acquisto della I C S s.r.l. per acquistare il 50% del capitale sociale della C s.r.l. dall'altro socio (G s.r.l.) era stato fissato in 3 milioni di euro. Ma al netto del rilievo che questa proposta risaliva al 24.09.2010, i convenuti hanno evidenziato che la stessa I C S in data 16.12.2016 (e quindi poco prima della compravendita in contestazione) aveva quantificato il valore della medesima quota del 50% del capitale sociale di C s.r.l. in appena 50.000 euro.

I convenuti hanno poi contestato che le proprie dichiarazioni in sede di interrogatorio formale avessero una portata confessoria, essendosi limitato P G a riconoscere di aver conservato la gestione sociale della G s.r.l. dopo la cessione delle quote, senza che ciò si accompagnasse al disinteresse del figlio per la medesima società, una volta che aveva chiarito che lo stesso ed il fratello avevano sostenuto una cifra importante (pari ad euro 45000) per estinguere l'esecuzione in danno della medesima società (cfr. verbale interrogatorio formale del 17.09.2021 in atti).

Ciò che disinnesci la valenza presuntiva degli elementi indiziari addotti da parte attrice per comprovare l'apparenza dell'alienazione delle quote societarie, deprivando di qualsivoglia intento simulatorio l'atto in questione, è la volontà del padre già palesata ben prima della cessione di quote *de qua* di far subentrare i figli nella società di famiglia G s.r.l. avendo ceduto una parte delle quote al primogenito e quindi volendo completare l'opera dismissiva anche in favore dell'altro figlio, che peraltro risulterà intestatario fiduciario delle quote anche in favore della figlia minorenni del cedente, P M (come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione).

Se allora la piattaforma indiziaria dedotta da parte attrice non consente di ritenere raggiunta la prova certa di un intento simulatorio della cessione delle quote tale da superare l'apparenza di tale negozio traslativo, diversamente il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda proposta in via subordinata di revocatoria dello stesso negozio ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Invero, l'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c., come noto, presuppone: (I) il compimento di un atto pregiudizievole del debitore (*eventus damni*) ossia l'essere l'atto di disposizione del debitore tale da rendere più difficile la soddisfazione coattiva del credito; (II) la consapevolezza da parte del disponente - cui va equiparata l'agevole conoscibilità di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore - di tale carattere lesivo e, in caso di atti a titolo oneroso, anche da parte del terzo (*participatio fraudis*).

Più in particolare, per quanto concerne la prova dell'*eventus damni* occorre precisare che esso può consistere in tutto ciò che determini l'aggravamento della condizione patrimoniale del debitore, tale da rendere impossibile o più difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie (in conformità, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio in





materia, cfr. *“In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”* Cass. Civ. sez. 3, n. 19963 del 14.10.2005; conformi Cass. Civ. 11471/2003, Cass. Civ. 15257/2004), sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo (cfr. al riguardo: *“In merito all'azione revocatoria, il profilo oggettivo dell'eventus damni, si configura laddove l'atto abbia determinato maggiore difficoltà nell'esazione coattiva del credito, per cui non occorre che si sia verificato un mutamento quantitativo del patrimonio essendo sufficiente anche un mutamento qualitativo come, ad esempio, la sostituzione di beni facilmente aggredibili con beni facilmente occultabili. Ne deriva pertanto che anche la vendita di un immobile al giusto prezzo possa integrare l'eventus damni laddove non risulti la presenza, nel patrimonio, di altri beni ugualmente aggredibili da parte dei creditori o vi sia un unico bene del valore nettamente inferiore rispetto all'ammontare dei debiti”*. Trib. Milano, Sez. II, 13/01/2012, S. s.a.s. C. e altri Massima redazionale, 2012).

In ordine all'elemento soggettivo ove trattasi di atto compiuto successivamente all'insorgere del credito altrui, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (*“scientia damni”*), la cui prova può ritenersi acquisita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (*consilium fraudis*), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cass., 29.4.2009, n. 10052). Per altro verso la giurisprudenza di legittimità ha comunque statuito che, per integrare la prova del *consilium fraudis*, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore e pertanto prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. 20-2-1989, n. 987; Cass. 1-12-1987, n. 8930; Cass. 8-11-1985, n. 5451).

Per quanto concerne la posizione soggettiva dei terzi acquirenti, si deve rammentare che *“quanto alle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria allorché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (‘scientia damni’) essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore - e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo - di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (‘consilium fraudis’), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo, in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore”* Cass. civ., Sez. III, 29/07/2004, n.14489, e altri C. G. e altri Guida al Diritto, 2004, 40, 67); nell'ipotesi opposta, ovvero di atto antecedente al sorgere del credito, oltre alla necessità della prova che esso sia dolosamente preordinato dal debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie è indispensabile quella per cui il terzo sia parimenti consapevole del pregiudizio arrecato a tali ragioni, quale compartecipe della dolosa preordinazione del disponente (*participatio fraudis*).

In ultimo, quanto al tema della legittimazione all'esperimento del rimedio che occupa (anche in relazione della tipologia della fattispecie di cui infra) va detto che l'art. 2901 cit.





ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

A ciò pacificamente consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, sia idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (così Cass. civ., Sez. III, 09/02/2012, n. 1893 R. C. F. B. G. Snc e altri, CED Cassazione, 2012).

Peraltro, essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione l'esistenza di una ragione di credito - anche se non accertata giudizialmente (in maniera definitiva), il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (in termini Cass. civ., Sez. III, 17/07/2009, n. 16722 M. C. U. B. Spa, Mass. Giur. It., 2009, CED Cassazione, 2009; Conformi Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 26/01/2012, n. 1129, Cass. civ. Sez. III, 10/03/2006, n. 5246, Cass. civ. Sez. II, 24/02/2000, n. 2104).

E' evidente che tale vincolo non ricorre nell'ipotesi di revocatoria ordinaria, giacché per la relativa introduzione basta solo che la parte vantì una ragione di credito.

I principi rassegnati consentono di pervenire all'accoglimento della domanda.

La prima considerazione attiene alla chiara legittimazione della società attrice, che vanta nei confronti di P. G. una pretesa creditoria cristallizzata con lodo arbitrale esecutivo con il quale quest'ultimo è stato condannato al pagamento a titolo risarcitorio di una somma superiore al milione di euro. Peraltro - come rilevato dalla curatela attrice - l'impugnazione del lodo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli è stata dichiarata inammissibile (con sentenza allegata alla comparsa conclusionale di parte attrice).

L'*eventus damni* sembra ampiamente dimostrato alla luce della circostanza che con l'atto notarile del 03.08.2017 l'ing. G. P. si spoglia della partecipazione sociale che rappresentava l'unico bene residuo del suo patrimonio, divenendo a tutti gli effetti nullatenente e tenendo conto che per quanto riferito in sede di interrogatorio formale dal 2017 al 2019 lo stesso convenuto ha ammesso di non percepire nemmeno redditi da lavoro.

In tale situazione, la consapevolezza del debitore di pregiudicare le ragioni creditorie della società attrice risulta di palmare evidenza, essendo stato di fatto azzerato il già poco consistente patrimonio del debitore.

In ordine all'*eventus damni*, la difesa dei convenuti esclude la ricorrenza di alcun pregiudizio alle ragioni creditorie a causa dell'esiguità del valore della quota ceduta, ma tale deduzione non coglie nel segno, giacché non tiene in considerazione che l'alienazione delle quote (a prescindere dal prezzo delle stesse) va ad incidere irreversibilmente su un patrimonio ormai incapiente.

Pertanto, la cessione delle quote realizza la definitiva compromissione del patrimonio del debitore (*eventus damni*), nella piena consapevolezza del disponente (*scientia damni*).

Si ribadisce altresì che sebbene parte attrice sia titolare di un credito eventuale (giacché litigioso), ciò non pregiudica in alcun modo il diritto della stessa ad esercitare il rimedio revocatorio.

A tal riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sembra piuttosto consolidato, con l'importante precisazione contenuta nell'arresto della Suprema Corte





con la sentenza n. 9855 del 2014, secondo la quale: “*Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato*”.

E' evidente infine che del carattere pregiudizievole della cessione a titolo oneroso avesse consapevolezza anche l'acquirente, sia per il rapporto di parentela che lo lega al cedente (suo padre), sia per le modalità previste per il pagamento del corrispettivo, come detto versato non con fondi propri ma con un prestito elargito dalla madre.

La prova della “*participatio fraudis*” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. n. 5359/2009 e di recente, Cass. n. 12836/2014).

Infine, la conservazione della veste di amministratore unico della G s.r.l. da parte di P G (pacificamente ammessa in sede di interrogatorio formale) è incompatibile con la volontà di dismettere la sua partecipazione societaria e disvela l'intento “*frodatorio*” realizzato nella consapevolezza dell'acquirente con la contestata cessione di quote, che si vuole revocare con la presente azione pauliana.

Ritiene quindi il Tribunale che, sussistendo tutti i presupposti ex art. 2901 c.c., la domanda vada accolta con la conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato.

Infine deve essere rigettata la domanda di pagamento dell'equivalente monetario della cessione non essendo stati dedotti da parte attrice (né tantomeno prospettati) fatti che hanno reso (o potrebbero rendere) impossibile l'assoggettabilità del bene all'esecuzione (come ad esempio l'alienazione del bene oggetto di revocatoria a terzi con atto opponibile ai creditori), unici fatti che giustificerebbero la reintegrazione dei creditori per equivalente monetario (cfr. Cass. 18369/2010).

In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, sussistono giusti motivi per ritenere la compensazione delle spese di lite per la quota del 50%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando nella causa sulle domande proposte da F C IN LIQUIDAZIONE S.R.L. nei confronti di P G e P V tra le parti in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti del F C IN LIQUIDAZIONE S.R.L. la cessione di quote della G S.R.L. avvenuta con atto notarile di vendita di quote di s.r.l. in data 03 agosto 2017 e qui impugnata;
- rigetta per il resto;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese, che liquida complessivamente per la somma di € 518,00 per oneri borsuali ed in € 3.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, compensandole per il resto.





Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.03.2023

Il Giudice rel.
dott. Adriano Del Bene

Il Presidente
dott.ssa Caterina di Martino

